MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLA NAUTICA DA DIPORTO

Art. 3

Modalità di riscossione e di gestione della tassa di stazionamento e disposizioni transitorie

La riscossione e la gestione della tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, sostituito dall'art. 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, e dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, come modificato dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per il tempo ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' affidata ad ente od organizzazione con specifica competenza nel settore della riscossione dei tributi. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, e' ridotta a 2/3. 3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalita' previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.". Le unita' da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7,50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorita' locali di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unita' di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore, dell'importatore o del rivenditore od un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che l'immissione nel possesso dell'unita' e' avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. I proprietari delle unita' da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la

cancellazione dai pubblici registri, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I proprietari delle unita' da diporto classificate motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I proprietari delle unita' da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, devono richiedere, all'autorita' presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione. I proprietari delle unita' da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari od inferiori a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione. I proprietari di unita', le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore ad una inferiore, che hanno gia' corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza. I proprietari o possessori di unita', le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore ad una superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista, per questa ultima categoria, a partire dal 1 gennaio 1995. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell'articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validita' in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994.

Versione in vigore dal 17 giugno 1994, non più in vigore dal 13 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto
Estremi	Decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-11-febbraio-1971-n-50-e-successive-modificazioni/art-3-modalita-di-riscossione-e-di-gestione-della-tassa-di-stazionamento-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it